

Legge regionale 26 aprile 1973, n.28

Istituzione della Commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origini dei mosti e dei vini.

ARTICOLO 1

I pareri in merito alle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine "controllata" e "controllata e garantita" dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, precedentemente attribuite al Comitato Regionale dell'Agricoltura, istituito con l'art. 5 del DPR 10 giugno 1955, n. 987, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una Commissione regionale così composta:

- a) dal componente la Giunta Regionale incaricato per le questioni attinenti l'agricoltura o da un suo "delegato" che la presiede;
- b) da n. 2 esperti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato;
- c) da n. 1 funzionario dell'ufficio regionale competente in materia;
- d) da n. 2 docenti, uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie agrarie, scelti su due terne di docenti designati dalle facoltà di agraria delle Università di Firenze e Pisa;
- e) da n. 4 produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nella Regione;
- f) da un rappresentante dell'Associazione Enotecnici Italiana;
- g) da un rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi;
- h) da un tecnico operante nella Regione del Servizio controlli e certificazione materiali di moltiplicazione vegetativa della vite designato dal Ministero Agricoltura e Foreste di cui al DPR 24 dicembre 1964, n. 1164;
- i) da un funzionario del servizio repressioni frodi, operante nella regione, designato dal Ministero Agricoltura e Foreste;
- l) da n. 2 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative.

La Commissione sarà integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un altro funzionario della Regione designato dal Presidente della Commissione, di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente interessate alle domande di riconoscimento. Nel caso la domanda interessi più province, i rappresentanti di cui sopra saranno pari al numero delle province interessate.

ARTICOLO 2

La nomina della Commissione avviene con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale.

Funge da segretario della Commissione il funzionario di cui alla lett. c) dell'art. 1.